



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C.F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: ic-guicciardini.edu.it

Circolare n. 43

Firenze, 04/010/2024

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alla DSGA

Ai Genitori

Al Presidente del Consiglio d'Istituto

Al sito web d'Istituto

*DIRETTIVA CON VIGORE DI REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli studenti e sulle studentesse per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006-2009 ad oggi vigente nel comparto scuola;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

CONSIDERATO che si ritiene necessario richiamare le disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento dell'I.C. Guicciardini e il livello di sicurezza della comunità scolastica, sentito il parere del RSPP d'Istituto;

EMANA

*LA DIRETTIVA CON VIGORE DI REGOLAMENTO
SULLA VIGILANZA SCOLASTICA*

e sulle misure organizzative di seguito riportate.

1. Organi e soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza degli alunni

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, pertanto, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del docente avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Si ricorda che la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "*umani*" (Cass. 1995 n. 8390). Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto capace di agire sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387). Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

Pertanto, i docenti e i collaboratori scolastici sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità dei docenti per i danni causati dagli alunni a terzi, ex art. 2048 c.c., si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri alunni. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi.

Nel caso di minori (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado), il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua (per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi), deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Non è sufficiente per il docente o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari, se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia, rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni. Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente abbia cessato il suo orario di

servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'Amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri incaricati.

2. *Misure organizzative per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni.*

2.1 *Compiti e responsabilità – DOCENTI*

Atteso che l'obbligo di vigilanza è in capo al personale docente, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Gli alunni non devono restare senza vigilanza attiva e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento del docente dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne siano stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La “*culpa in vigilando*” dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (*prova liberatoria*) è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento, fornita dall'Istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'alunno, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola, anche in occasione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente: presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della “*culpa in vigilando*” e il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Sul personale scolastico gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “*responsabilità solidale*” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli Enti pubblici”.

In caso di incidente in cui è vittima l'alunno/a, il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere giacché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando siano previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante le attività non deve affidare la vigilanza degli alunni all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza): il docente è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata di banchi, zaini e del materiale, atta a consentire l'ottimale controllo da parte del docente, ad agevolare la corretta circolazione degli alunni al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga, anche al fine di tutelare gli alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. L'ultima ora di lezione rappresenta un momento ad alto rischio infortuni: il docente provvederà a far uscire gli alunni della classe in modo ordinato, evitando di farli alzare dalla propria postazione, prima del suono della campanella. Pertanto, l'alunno dovrà prepararsi per l'uscita riponendo il materiale nello zaino, senza spostarsi dal proprio banco.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine, invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali e materiale scolastico. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2.2 Compiti e responsabilità - COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare l'organizzazione dell'intera giornata scolastica e la vigilanza sugli alunni a loro affidati, nei soli casi di momentanea assenza del docente, per indifferibili esigenze, necessità e urgenza. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e la sorveglianza dei locali scolastici, nonché la segnalazione di eventuali atti di vandalismo, di incuria e la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici, tenuti a indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. Inoltre, come disposto dal CNL vigente, il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi, giacché non configurabile come "precettore".

I collaboratori scolastici non devono permettere l'accesso nella scuola a persone non autorizzate: gli estranei non possono entrare nella scuola, né usufruire di alcun servizio. I collaboratori sono tenuti a chiedere l'identificazione della persona (tramite richiesta di un documento di identità) e il motivo della visita prima dell'accesso a scuola. In ogni caso, fatta eccezione delle persone espressamente autorizzate dalla Dirigente scolastica, è vietato l'accesso alle classi e ai locali frequentati dagli alunni.

Non è consentito ai genitori/tutori di portare materiale didattico o di altro tipo ai figli durante l'orario scolastico; i collaboratori non devono, dunque, accettare materiale di alcun tipo da portare nelle classi, al fine di non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.

2.3 Temporanea assenza del docente dalla classe

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, non più di un alunno/a alla volta, previa valutazione del grado di autonomia, finalizzata a evitare eventuali situazioni di pericolo per l'alunno/a e per gli altri.

Nel caso in cui ritenga di poter/dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe, durante l'ora di lezione. In caso di estrema necessità e urgenza il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di

incaricare alla vigilanza un altro docente, in servizio nell'area/piano dell'edificio, nel solo caso di assenza del collaboratore sul piano e per il tempo limitato e strettamente necessario.

Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe, in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali quali: mensa, palestra, laboratori, biblioteca, teatro, auditorium.

È fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di alunni/e dall'aula per motivi disciplinari, giacché trattasi di interruzione dell'obbligo di vigilanza, con la conseguente responsabilità civile e penale.

3. Misure organizzative riguardanti la vigilanza in ingresso e uscita degli alunni

3.1 Premessa

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella seguente direttiva.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto, comunicati annualmente sul sito dell'IC Guicciardini al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni.

3.2 Vigilanza dei docenti fino al raggiungimento dell'aula

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di affollamento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati nella comunicazione annuale, pubblicati sul sito e rivolta al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti i docenti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione dell'aggravante della *"culpa in vigilando"*.

I docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria dovranno essere presenti a scuola 5 (cinque) minuti prima del suono della campanella e sono tenuti alla vigilanza per tutto il tempo della permanenza degli alunni a scuola e per lo svolgimento delle seguenti attività:

- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;*
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;*
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata nelle proprie aule.*

3.3 Vigilanza dei collaboratori scolastici dall'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo, comunque, cura di avvisare i docenti del loro settore. Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno *"compiti di accoglienza e sorveglianza"* nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Sulla base del *Piano annuale delle attività*, predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, nonché lo svolgimento dei seguenti compiti:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;*
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;*
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;*

- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio e fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari, da accompagnare in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono restare chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, all'inizio delle attività scolastiche, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico, ove previsto, che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule.

In caso di assenza di un docente nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe per il tempo strettamente necessario e fino all'intervento del Referente di plesso, il quale provvederà alla sostituzione del docente assente o, in estrema ipotesi, al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti, previa consegna degli elenchi degli alunni accolti in classe.

La vigilanza all'esterno dell'aula è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno garantire il presidio nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola. All'ingresso, i collaboratori scolastici, coadiuvati dai docenti in servizio alla prima ora di lezione, consentiranno l'accesso a scuola per piccoli gruppi, controllando che i minori non corrano e non si spingano, soprattutto lungo le scale. Segnaleranno eventuali comportamenti scorretti ai docenti di classe e alla Dirigente scolastica.

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, portoni e cancelli dovranno essere chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.

L'accesso con mezzi propri nelle aree di pertinenza dei diversi plessi è autorizzato, esclusivamente, dal Dirigente ai genitori che accompagnano alunni con disabilità o alunni con capacità motoria temporaneamente ridotta. Di ogni altra autorizzazione rilasciata per oggettive motivazioni, saranno avvisati i collaboratori scolastici del relativo plesso e i Referenti di plesso.

3.4 Disposizioni comuni per docenti e collaboratori scolastici scuola primaria Don Minzoni/Cadorna.

- a) *Pre-scuola*: gli alunni che frequentano il servizio di pre-scuola vengono accolti negli spazi preventivamente autorizzati. La vigilanza sugli alunni spetta in via esclusiva all'Associazione che gestisce il servizio, incaricata dall'Amministrazione comunale. Al suono della prima campanella, gli alunni vengono consegnati dagli addetti del servizio pre-scuola ai docenti della prima ora.
- b) *Disposizioni ingresso/uscita scuola primaria Don Minzoni/Cadorna*.
I docenti in servizio alla prima ora attenderanno nel cortile o nell'atrio l'arrivo degli alunni, 5 minuti prima del suono della prima campanella (ore 8:25). Successivamente, condurranno i gruppi classe nelle rispettive aule assegnate. I collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il loro percorso, in collaborazione con i docenti, e provvederanno ad attendere gli eventuali alunni ritardatari, da accompagnare nelle rispettive classi di appartenenza. Alle 8:45 provvederanno alla chiusura del cancello.

3.5 Disposizioni per la scuola secondaria "Guicciardini".

Disposizioni ingresso scuola secondaria Guicciardini: i docenti in servizio alla prima ora, attenderanno l'arrivo degli alunni, 5 minuti prima del suono della prima campanella (ore 7:55). Successivamente condurranno gli alunni nelle rispettive aule assegnate. Il collaboratore scolastico sorveglierà il loro percorso, in collaborazione con i docenti.

4 Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

4.1 Compiti docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato all'ora di lezione. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

È assolutamente fatto divieto abbandonare la vigilanza attiva sugli alunni.

In particolare, i docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare:

- *gli alunni tengano un comportamento consono;*
- *i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;*
- *le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente al Dirigente scolastico o al Referente di plesso ogni responsabilità individuale.*

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta, per il solo uso dei servizi igienici, richiamando, soprattutto alla scuola primaria, l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

È fatto assoluto divieto ai docenti di allontanare l'alunno dalla classe per motivi disciplinari.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. eventuali assenze prolungate dei collaboratori scolastici ai piani e ogni anomalia riscontrata e/o riconducibile alla loro presenza/assenza.

4.2 Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti per:

- *assicurare durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dal docente ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;*
- *la momentanea sorveglianza degli alunni durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.*

È fatto divieto ai collaboratori scolastici di allontanarsi dal plesso se non autorizzati dal Dirigente scolastico o dalla Dsga.

La vigilanza dei locali scolastici è affidata ai collaboratori scolastici che, agli orari stabiliti, devono provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono restare chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni.

Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati dalla Dirigente scolastica.

È consentito l'ingresso all'edificio scolastico ai genitori/tutori degli alunni solo per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l'obbligo di vigilanza dei docenti.

In caso di uscita della classe dall'aula per attività laboratoriali o motorie, l'aula viene chiusa, in caso contrario tutti gli alunni sono tenuti a mettere al sicuro i propri effetti di valore e non lasciarli incustoditi.

5. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.

5.1 Compiti dei docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o, in alternativa, sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano, per la sorveglianza. Se il docente è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe del docente di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente al quale non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, in prossimità dell'aula interessata, al fine di consentire un rapido cambio del turno. Il docente che ha lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal docente dell'ora successiva, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni, nonché a comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o irregolarità rilevate.

È fatto divieto ai docenti di autorizzare gli alunni a recarsi ai servizi igienici durante il cambio dell'ora di lezione.

5.2 Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro senza allontanarsi dal plesso di appartenenza.

Pertanto, i collaboratori scolastici devono:

- *accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli stessi nelle classi;*
- *vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni dal docente che ha terminato la lezione;*
- *vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti;*
- *avvisare il Referente di plesso del ritardo o assenza del docente.*

6. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

6.1 Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con i collaboratori scolastici.

I docenti in compresenza collaborano con pari responsabilità alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli alunni dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli recandosi negli spazi individuati, comunicati a inizio anno scolastico tramite circolare rivolta al personale scolastico.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- *far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) con apposite istruzioni e/o accorgimenti;*
- *non autorizzare gli alunni ad accedere ai servizi igienici, fatti salvi i casi di sola urgenza.*

A seguito della necessità di evitare con cautela ogni forma di assembramento, ritenuto un fattore di rischio infortuni, la ricreazione non verrà svolta contemporaneamente da tutte le classi. Saranno i docenti a osservare il planning che disciplina la pausa didattica, comunicato tramite circolare annuale al personale scolastico. I docenti vigileranno sugli alunni, ai sensi dell'art. 2048 del C.c. e, in particolare, i docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, tutelare il gruppo classe e l'alunno con disabilità, nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione

collettiva.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i comportamenti potenzialmente ritenuti pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza il distanziamento): gli alunni dovranno seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. Al fine di prevenire possibili incidenti ed eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva ovvero:

- *il docente della classe dovrà vigilare sugli alunni in modo attivo senza allontanarsi dal gruppo classe affidato;*
- *devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che occorre evitare qualsiasi tipo di situazione che possa facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.*

6.2 Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- *collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;*
- *sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;*
- *non abbandonano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.*

7. Accesso di persone estranee alla scuola

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola, se non munite di autorizzazione formale della Dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, quando sussistano validi motivi educativi-didattici e/o nel caso di interventi di manutenzione delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici, se non per comprovati ed eccezionali motivi.

8. Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire le operazioni di ingresso e uscita degli alunni dall'edificio scolastico. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola è consentito espressamente dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Pertanto, ove non espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico, l'ingresso e/o la sosta delle autovetture nei cortili della scuola sono vietati.

Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico e dai Referenti di plesso.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso, al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. Se la famiglia non provvederà ad avvisare la scuola, trascorso un congruo periodo di attesa, previo contatto telefonico del genitore/tutore/delegati da parte della scuola, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompanare il minore a casa.

9. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

9.1 Premessa

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio, assegnato all'ora di lezione. Durante la refezione scolastica il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto, rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. In caso di atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e/o di potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione alla Dirigente scolastica.

9.2 Compiti dei docenti

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa scolastica è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali mensa gli alunni che usufruiscono del servizio e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e lascino il locale in ordine. Nei limiti del possibile, l'uscita degli alunni dall'aula va organizzata in modo da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

10. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo che intercorre tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai collaboratori della Dirigente o dal Referente di plesso. La vigilanza è affidata ai docenti appositamente incaricati.

11. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti, riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio, il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso ai laboratori senza la presenza di un docente.

12. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/ Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dei docenti e terminata la lezione di raggiungere l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni; l'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

13. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

13.1 Premessa

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni all'esterno dell'edificio.

13.2 Compiti dei docenti

I docenti, in virtù della disciplina codicistica e della specifica previsione contrattuale devono vigilare sull'uscita degli alunni. L'obbligo si estende fino al momento del *subentro* "almeno potenziale" dei genitori o dei loro delegati. È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

13.3 Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita del plesso dal docente dell'ultima ora di lezione, supportati dal collaboratore scolastico, per trasferirne la custodia ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità. Si raccomanda ai genitori/tutori/delegati di sostare in prossimità del cancello di uscita, al fine di agevolare il loro riconoscimento da parte del personale scolastico.

13.4 Scuola Secondaria: il docente dell'ultima ora affida *gli alunni privi dell'autorizzazione all'uscita autonoma* alla custodia del genitore/tutore o delegato (regolarmente identificato). Si raccomanda ai genitori /tutori /delegati di sostare in prossimità del cancello di uscita al fine di agevolare il loro riconoscimento da parte del personale scolastico.

L'ipotesi di uscita senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata alla loro dichiarazione circa l'autonomia necessaria per raggiungere l'abitazione, in un tragitto privo di situazioni di pericolo (*uscita autonoma*). L'uscita autonoma degli alunni di età inferiore a 14 anni, infatti, deve essere espressamente autorizzata dai genitori affinché il personale scolastico sia esonerato dalla responsabilità connessa all'adempimento della vigilanza. In assenza di autorizzazione all'uscita autonoma, non vi è esonero da responsabilità per espresso disposto della legge n. 172/2017, durante le operazioni di ingresso e uscita dall'edificio scolastico. Di conseguenza, non accertarsi della identità della persona a cui viene consegnato l'alunno/a potrebbe integrare il reato di abbandono di minori.

In definitiva, il personale docente è esonerato da responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza solo nel momento in cui accerta il subentro del genitore o di un suo delegato, fatta salva l'ipotesi di rilascio della autorizzazione all'uscita autonoma.

In caso di ritardo e/o assenza del genitore o delegato all'uscita dell'alunno privo di uscita autonoma, fatto da ritenersi eccezionale e non abituale, il docente, trascorsi 5 minuti, lo affida al collaboratore scolastico e avvisa il referente di plesso, se presente, o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore scolastico vigila l'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il secondo ritardo del genitore, il docente informa la Dirigente scolastica e il Referente di plesso al fine di contattare la famiglia dell'alunno ed eventualmente gli organi competenti a tutela dei minori.

13.5 Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico in servizio dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli alunni. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.

14. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun alunno, l'autorizzazione di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati:

-data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato;

-costi delle uscite a carico delle famiglie degli alunni;

Nel consenso reso dai genitori/tutori riguardo alla partecipazione dell'alunno/a al viaggio che preveda il pernottamento deve essere fatto esplicito riferimento all'impossibilità da parte dei docenti di vigilare direttamente gli alunni, dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo, assegnate per il

riposo notturno e alla corresponsabilità del genitore per danni a persone o cose, *nell'ambito della "culpa in educando"*.

15. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da delegati, regolarmente identificati dai collaboratori scolastici e/o dal Referente di plesso.

16. Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

In mancanza del docente di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio il docente supplente, il personale collaboratore scolastico o i docenti delle classi vicinarie devono provvedere alla vigilanza degli alunni, sino al momento della normalizzazione della situazione. In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.

I gruppi da assegnare potenzialmente alle altre classi, per motivi di sicurezza e nei soli casi di impossibilità oggettiva di riorganizzazione del servizio scolastico, andranno stabiliti dal Referente di plesso all'inizio dell'anno scolastico. I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri alunni. Sarà buona prassi segnalare sul registro di classe la presenza dei suddetti alunni.

17. Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" d.lgs. 81/08

Gli obblighi dei preposti e dei lavoratori sono enucleati negli articoli 19 e 20 del succitato decreto legislativo, cui si rinvia. Si rammenta in ogni caso che ogni lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di emergenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si dispone che ciascun docente/ATA, durante l'anno scolastico, comunichi tempestivamente per iscritto, le carenze riscontrate nelle aule o negli ambienti interni ed esterni del plesso, ponendo particolare attenzione allo stato delle prese, degli interruttori e di quanto possa essere, per l'alunno e per il personale medesimo, fonte di pericolo.

I docenti referenti della sicurezza (ASPP e collaboratori DS) con la collaborazione di tutti i docenti del plesso, dopo accurata ricognizione, inoltreranno al dirigente all'occorrenza la documentazione inerente alle segnalazioni delle situazioni di rischio e pericolo venutisi a determinare onde consentire tempestivi interventi a cura dell'autorità competente.

In ottemperanza alla normativa vigente, in ogni plesso nel corso dell'anno scolastico devono essere effettuate almeno due "prove di esodo" documentate con apposito verbale in duplice copia, di cui l'una conservata nel plesso, l'altra inviata presso gli uffici amministrativi. Si ricorda che il modulo di

evacuazione (e una penna) devono essere tenuti nel registro di classe o, in sua assenza, in appositi raccoglitori per la immediata compilazione presso il punto di raccolta.

Tutti i docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici dell'attività nel proprio plesso, come da documentazione presente nel plesso medesimo (Piano di emergenza) o nella sede centrale: Registro dei controlli, DVR contenente la valutazione dei Rischi.

In particolare, è fatto obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, nonché l'efficienza dei dispositivi di sicurezza. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere usate solo in situazione di emergenza.

18. Disposizioni finali

La presente direttiva, con vigore di Regolamento, ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO. CC per l'anno in corso.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I Referenti di plesso/Referenti sicurezza in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I docenti Collaboratori del DS informeranno il personale supplente che si dovesse alternare in corso d'anno delle presenti disposizioni.

I docenti in servizio per supplenze brevi hanno l'obbligo di informarsi sulle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti agli obblighi previsti per legge e alle disposizioni contenute nella presente Direttiva, con vigore di Regolamento, saranno destinatari di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co.1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse